

Verbale di accordo

Il giorno 12 novembre 2019, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo

e

le Organizzazioni Sindacali

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UIL.CA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

premesso che

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede la fusione per incorporazione di Palazzo della Fonte S.C.p.A. in UBI Banca S.p.A.;
2. con lettera del 30.10.2019, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, UBI Banca ha fornito alle Organizzazioni Sindacali l'informativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, dando contestuale avvio alla relativa procedura;
3. su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è svolto il confronto previsto dalla procedura sopra indicata;
4. le Parti si danno atto di avere sviluppato nel corso della procedura un confronto in ordine alle modalità della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del personale derivanti dalla stessa;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Rapporti di lavoro in essere

1. I rapporti di lavoro dei Dipendenti di Palazzo della Fonte S.C.p.A. dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione di incorporazione proseguiranno senza soluzione di continuità in UBI Banca, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, di tutti i diritti soggettivi e dei patti individuali acquisiti.
2. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità della società incorporata, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a UBI Banca.
3. UBI Banca riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall'incorporazione il complessivo trattamento nazionale del Credito sia sotto l'aspetto economico che normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, nonché quello aziendale, così come definito dal Verbale di Accordo del 1.2.2018 e dall'Accordo Quadro 26.10.2017.

[Handwritten signature]
UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FABI
Dion
FISAC - CGIL
[Handwritten signature]

FIRST CISL
[Handwritten signature]
UIL CA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 3

Inquadramenti del personale – Trattamento economico

1. L'inquadramento del personale interessato avverrà nell'ambito delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi del vigente CCNL del credito, tenuto conto delle attività svolte e sulla base delle vigenti declaratorie, secondo la seguente conversione:

CCNL COMMERCIO	CCNL CREDITO
Quadro (con ruolo di responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa)	Quadro direttivo 4° livello
5° livello	2ª area professionale 3° livello

2. Nei confronti del personale interessato al presente accordo, non troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del vigente CCNL.

Art. 4

Pari opportunità – Formazione - Distacchi

1. UBI Banca riconoscerà a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.
2. Nell'ottica sopra indicata di valorizzazione delle risorse, verrà data – ove necessario - particolare rilevanza ai processi di formazione nei confronti del personale oggetto dell'operazione a cui il presente accordo si riferisce, anche nell'ottica di favorire i percorsi di integrazione.
3. Al fine di attenuare le ricadute connesse alla realizzazione dell'operazione in oggetto, si potrà fare ricorso all'istituto del distacco, anche in forma collettiva.

Art. 5

Previdenza Complementare

1. I dipendenti attualmente destinatari del CCNL del Commercio avranno facoltà di aderire alla forma di previdenza integrativa in essere presso UBI. In caso di adesione, ferma restando la contribuzione a carico del dipendente, la Banca procederà alla contribuzione di propria pertinenza nella misura del 3%.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto dell'espletamento e della conclusione della procedura contrattualmente prevista.



UBI BANCA

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNITA SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB